

ACCERTAMENTO

Presupposti applicativi dell'accertamento induttivo

di **Dottryna**



Un accertamento è qualificabile come induttivo puro quando la rettifica del reddito d'impresa (o di lavoro autonomo) prescinde dalle risultanze contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false/inesatte indicazioni ivi riscontrate, ovvero delle irregolarità formali rilevate nei registri e nelle altre scritture contabili obbligatorie.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Accertamento", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sui presupposti applicativi dell'accertamento induttivo.

Pur non avendo natura sanzionatoria, l'accertamento induttivo determina una forte "**penalizzazione**" del contribuente, posto che si concretizza in "*un procedimento **logico** diretto a costruire l'imponibile globale senza analizzarne le singole parti semplici, bensì impiegando nella costruzione **tutte le notizie, le prove ed i dati, anche soltanto extracontabili, comunque raccolti** [che] induce un giudizio sull'entità dell'imponibile da assumere a base della determinazione dell'imposta*" (cfr. [C.M. 29/1978](#), parte II, capitolo III).

Quanto sopra giustifica, quindi, la perentorietà dell'elencazione operata dal legislatore nell'individuazione delle circostanze che consentono, a pena di **illegittimità**, l'adozione del metodo induttivo. Sono fattispecie indicative di comportamenti di **particolare gravità** (imputabili al contribuente o a cause di forza maggiore) dal punto di vista del rischio fiscale, che possono costituire **un pericolo per gli interessi erariali** non solo in termini di **incassi**, ma anche di **esercizio dei poteri di accertamento**.

L'Amministrazione finanziaria è **legittimata** ad adottare il metodo induttivo qualora ([articolo 39, secondo comma, D.P.R. 600/1973](#)):

- il reddito di impresa sia stato **integralmente omesso** nella dichiarazione;
- dal verbale di ispezione risulti che il contribuente non abbia tenuto, ovvero abbia **sottratto** all'ispezione, una o più **scritture contabili** obbligatorie ([ex articolo 14 del](#)

- [D.P.R. 600/1973](#)), ovvero qualora non siano disponibili per cause di forza maggiore;
- le omissioni, le false o inesatte indicazioni accertate dall'ufficio ed emergenti da apposito verbale (ex [articolo 33 D.P.R. 600/1973](#)) siano così **gravi, numerose e ripetute** da rendere la contabilità **nel complesso inattendibile** per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica;
 - il contribuente non abbia dato seguito agli inviti disposti dagli Uffici (ex [articoli 32, primo comma, n. 3 e 4 del D.P.R. 600/1973](#) e [51, secondo comma, n. 3 e 4 del D.P.R. 633/1972](#)).
 - Analoghe motivazioni sono state previste ai fini Iva ([articolo 55 del D.P.R. 633/1972, secondo comma](#)), ove è prevista l'applicazione del metodo induttivo qualora:
 - da verbale (redatto ai sensi [dell'articolo 52 del D.P.R. 633/1973](#)) risulti che il contribuente non abbia tenuto, abbia rifiutato di esibire o abbia sottratto all'ispezione i **registri** previsti dalla normativa Iva e le **altre scritture contabili** obbligatorie ai sensi dell'[articolo 2214 del cod. civ.](#);
 - da verbale di ispezione risulti che il contribuente non abbia emesso le fatture **per una parte rilevante delle operazioni** ovvero non abbia conservato, abbia rifiutato di esibire o abbia comunque sottratto all'ispezione, **totalmente o per una parte rilevante**, le fatture emesse;
 - le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'[articolo 54 del D.P.R. 633/1972](#), ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili (emergenti da verbale) siano così **gravi, numerose e ripetute** da rendere **inattendibile** la **contabilità**.

L'[articolo 8, comma 4, del D.L. 16/2012](#) (convertito, con modificazioni, nella L. 44/2012), modificando l'[articolo 39, secondo comma, lettera d-ter\) del D.P.R. 600/1973](#), ha ricompreso tra i presupposti per l'applicazione del metodo induttivo anche l'**omessa o infedele presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore**.

Si precisa, infine, come con riferimento ad altre tipologie di imposte, l'accertamento induttivo appaia applicabile soprattutto ai fini delle imposte di **registro, successione e donazione** (in quanto alla determinazione del valore dei beni) e rimanga comunque connessa alla rilevazione di **omissioni gravissime** quali, ad esempio, la mancata presentazione delle relative dichiarazioni.

Seminario di specializzazione

**L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA:
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >